

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 20 dicembre 2018



## ORDINI

Sole 24 Ore 20/12/18 P. 37 NON RIELEGGIBILE L'AVVOCATO CONSIGLIERE PER DUE MANDATI PRIOSCHI MATTEO 1

---

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

Italia Oggi 20/12/18 P. 35 E-FATTURE SENZA BISTICCI BONGI ANDREA 2

---

## ALTA VELOCITÀ

Sole 24 Ore 20/12/18 P. 28 LA SCOMMESSA DELL'ALTA VELOCITA' E IL PREMIO PER LA CRESCITA CIPOLLETTA INNOCENZO 3

---

## AVVOCATI

Italia Oggi 20/12/18 P. 39 ORDINI DEGLI AVVOCATI KO Michele Damiani 4

---

## COMMERCIALISTI

Italia Oggi 20/12/18 P. 34 I COMMERCIALISTI: STOP O LIMITAZIONE PER IL QUADRO RW 5

---

# Non rieleggibile l'avvocato consigliere per due mandati

## PROFESSIONISTI

La regola vale anche per i periodi precedenti la legge del 2017

**Matteo Prioschi**

Non può essere eletto consigliere degli ordini circondariali forensi il professionista che ha già svolto due mandati consecutivi, anche se questi risalgono seppur parzialmente al periodo precedente la riforma del 2017. Così ha deciso la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 32781/2018 depositata ieri.

La pronuncia ha conseguenze concrete ampie già nel breve termine perché, in base alla legge 113/2017, molti consigli dell'ordine vanno a scadenza alla fine di questo mese e saranno rinnovati all'inizio dell'anno prossimo.

La decisione della Cassazione riguarda il ricorso presentato da un avvocato contro la sentenza 80/2018 del Consiglio nazionale forense con cui è stato rigettato il suo reclamo relativo all'elezione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento svoltasi il 6 e 7 ottobre 2017 con la proclamazione di professionisti che hanno già ricoperto la carica di consigliere per due mandati consecutivi. In base all'articolo 3 della legge 113/2017, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi (eccetto se hanno durata inferiore ai due anni) e possono ricandidarsi dopo che è trascorso un numero di anni pari a quelli del precedente mandato.

Secondo le sezioni unite, è pacifico che il divieto di candidatura a seguito di un doppio mandato si applichi per la nor-

ma a regime, ma altrettanto, ritengono i giudici, vale per le elezioni «in sede di prima applicazione della legge 113/2017 in virtù di una norma transitoria (articolo 17, comma 3, primo periodo, ultimo inciso della legge 113/2017) altrettanto idoneamente specifica».

Il limite del doppio mandato, sottolineano le sezioni unite, è funzionale all'esigenza di garantire un'ampia partecipazione alle funzioni di governo degli ordini da parte degli iscritti, favorendo l'avvicendamento degli stessi «in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione...nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazioni nelle relative compagini».

In tale prospettiva la limitazione dell'elettorato passivo determinata dalla legge 113/2017 viene ritenuta legittima e si deve ritenere valida anche per la prima tornata elettorale che si svolge dopo l'entrata in vigore della norma.

Infatti non si può sostenere che in questo caso si cadrebbe nell'applicazione retroattiva della legge. I giudici argomentano che i requisiti di eleggibilità vengono verificati necessariamente in prossimità o in coincidenza con le elezioni ma si riferiscono «a presupposti di fatto verificatisi in precedenza».

La nuova norma «non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione...a fatti passati». Peraltro, se così non fosse, si legge nella sentenza, gli effetti della riforma verrebbero posticipati al 2025, cioè a otto anni di distanza (due mandati pieni) dall'entrata in vigore della stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sul sito dell'Agenzia le *Faq* sul servizio in partenza dal primo gennaio

# E-fatture senza bisticci

## Contenzioso tra le parti fuori dal sistema

DI ANDREA BONGI

**F**atture elettroniche: contestazioni sul contenuto fuori dal sistema di interscambio. Qualsiasi controversia inerente la partita di merce fatturata o il servizio reso indicati nella fattura elettronica dovranno infatti essere risolte direttamente fra il cedente ed il cessionario, senza alcuna possibilità di veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI. Attenzione anche alle fatture elettroniche trasmesse con la partita Iva del cliente che si rivela successivamente inesistente o cessata. Nel primo caso il sistema di interscambio scarterà la fattura poiché non conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del dpr n. 633/72. Nel secondo caso invece il SdI a fronte di una partita Iva cessata ma esistente in anagrafe tributaria, non procederà allo scarto della fattura elettronica ma sulla stessa potranno scattare controlli da parte dell'Agenzia delle entrate per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Sono questi alcuni degli ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica che

l'Agenzia delle entrate ha pubblicato nella relativa partizione del proprio sito istituzionale, nella forma di risposte alle domande più frequenti (c.d. *Faq*).

La fatturazione elettronica non apporta dunque alcuna modifica rispetto alle possibili contestazioni che possono insorgere fra il cliente e il fornitore nell'ambito delle ordinarie contrattazioni commerciali. Ovviamente il sistema di interscambio non può sapere se la merce relativa ad una certa fornitura è conforme alle specifiche richieste dal fornitore o se addirittura non risulta essere mai stata ordinata o richiesta. Ciò significa che - come si legge nel testo di risposta alla relativa *Faq* - nel caso in cui il cessionario riceva una fattura elettronica per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Per quanto riguarda invece le fatture per operazioni fuori campo Iva, quali ad esempio, le operazioni cosiddette «monofa-

se» di cui all'art. 74 del dpr n. 633/72, in una delle risposte pubblicate sul suo sito, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non esiste alcun obbligo di procedere alla emissione della fattura elettronica. Per completezza, si legge nel testo di risposta, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche «fuori campo IVA» con il formato XML.

Interessante anche il chiarimento in merito alle fatture elettroniche contenenti una partita Iva del cliente che si rivela, successivamente alla sua emissione e invio al SdI, inesistente oppure cessata. Come abbiamo già anticipato se la partita Iva indicata nella fattura elettronica risulta inesistente il sistema di interscambio scarterà la fattura per non conformità della stessa ai criteri stabiliti dall'articolo 21 del dpr 633/72.

Se invece la partita Iva del cliente risulta cessata, oppure riporta il codice fiscale di un soggetto deceduto, ma tali dati risultano esistenti in

anagrafe tributaria, il SdI non procederà allo scarto della fattura elettronica che risulterà pertanto come correttamente emessa ai fini fiscali. In questi casi, conclude il testo della risposta, l'Agenzia delle entrate potrebbe però attivarsi per effettuare ulteriori controlli, successivi all'emissione della fattura elettronica, finalizzati al riscontro della veridicità dell'operazione sottostante.

Fra gli altri chiarimenti forniti in risposta alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, merita di essere evidenziato anche il caso della fattura elettronica da emettere nei confronti di un esportatore abituale con la conseguente necessità di indicare il numero della relativa lettera d'intento. Secondo l'Agenzia tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti. Fra questi la risposta indica, quale esempio, il campo «Causale» della fattura elettronica all'interno del quale può essere riportato il numero della lettera d'intento ricevuta.



# LA SCOMMESSA DELL'ALTA VELOCITÀ E IL PREMIO PER LA CRESCITA

di **Innocenzo Cipolletta**

**D**ieci anni fa iniziò l'era dell'Alta velocità nel nostro Paese. Ero allora presidente delle Ferrovie Italiane, assieme a Mauro Moretti che ne era l'amministratore delegato. Appena nominati decidemmo di impegnarci pubblicamente su una data di avvio del servizio. Mettemmo dei *countdown* alle stazioni di Bologna e Milano e mantenemmo la promessa: il 13 dicembre 2008 per la Milano-Bologna. Il 14 dicembre 2009 partì il primo treno Av nella tratta Napoli-Milano, completando così l'opera iniziata negli anni 60 con la tratta Firenze-Roma.

Da allora, l'Alta velocità ha rappresentato la principale trasformazione del nostro Paese, spostando il traffico dall'auto e dall'aereo al treno che ha un impatto minore in termini di inquinamento e di congestione del traffico. L'Italia oggi possiede il sistema ferroviario più moderno d'Europa, fra i primi al mondo, a un prezzo per il viaggiatore tra i più bassi fra i Paesi sviluppati, ciò che ha incrementato

notevolmente la mobilità degli italiani. La storia è stata di un tale successo che l'Italia è l'unico Paese ad avere due concorrenti sugli stessi binari: entrambi con risultati economici positivi.

Riandando indietro in quegli anni, ricordo ancora le polemiche degli avversari dell'Alta velocità che ne negavano l'utilità. Molti pensavano che non saremmo mai riusciti a completare l'opera e ad

avviare un buon servizio. Alcuni ritenevano che il treno non avrebbe mai retto alla concorrenza dell'aereo. Altri sostenevano che era insensato spendere tanti soldi solo per ridurre i tempi di trasporto tra due città. Tutti ritenevano che i co-

sti erano esorbitanti perché superiori di molto a quelli di altri Paesi (Francia e Spagna).

Si sono tutti sbagliati. Il servizio è partito in modo efficiente nelle date previste e l'aereo ha perso quote di mercato. Aver spostato i

treni di lunga percorrenza su una tratta dedicata, non ha solo ridotto i tempi di percorrenza per i grandi viaggiatori, ma ha liberato la rete storica che è diventata più disponibile ed efficiente per i trasporti locali (a condizione che le Regioni in-

vestano in nuovi treni). I costi della costruzione della rete italiana, superiori certamente a quelli di Francia e Spagna, trovano la loro origine principalmente nella orografia italiana e nella densità abitativa del nostro Paese, che non ha eguali in Francia o Spagna, che hanno un territorio complessivamente pianeggiante e con una densità urbanistica ben lontana dalla nostra. Oltre al fatto che la nostra rete è stata concepita per il transito anche dei treni merci (Alta capacità), ciò che ha imposto di non superare specifiche pendenze.

Oggi si sente dire che la Tav è un progetto vecchio, superato, che bisogna investire sul traffico locale, che bisogna fare nuove analisi costi-benefici, come se l'evidenza di ciò che già c'è non fosse sufficiente. Con queste ragioni si cerca di fermare la Lione-Torino, si è ostili al tunnel del Brennero e al terzo valico per il collegamento tra Genova e il Nord Italia, mentre ancora non si completa la Milano-Vercelli e poi la linea fino a Venezia e quindi a Trieste. Un governo che ha a cuore il benessere degli italiani e la crescita dell'economia non può fermare l'Alta velocità perché fermerebbe il Paese.

[icipoll@tin.it](mailto:icipoll@tin.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**10**

**ANNI DI ALTA VELOCITÀ**

Il 13 dicembre 2008 partì il primo treno veloce Milano-Bologna; un anno dopo, il 14 dicembre 2009, ci fu il bis sulla tratta Milano-Napoli.



*Sentenza della Cassazione sui criteri di eleggibilità dei consiglieri forensi*

# Ordini degli avvocati ko

## Retroattivi i limiti sul numero di mandati

DI MICHELE DAMIANI

**I**l limite massimo di due mandati per i consiglieri di ordini locali forensi ha valenza retroattiva. Questo limite, definito dalla legge 113/2017 («disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»), deve prendere in considerazione anche i mandati svolti in periodo antecedente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza 32781/18. La vicenda riguarda un ricorso presentato da un avvocato contro l'elezione del consiglio dell'ordine di Agrigento e contro la conseguente sentenza 80/2018 del Consiglio nazionale forense, depositata il 21 giugno scorso. Il reclamo era basato sulla contestazione dell'eleggibilità di sei componenti eletti che avevano già ricoperto la carica di consigliere dell'ordine per almeno due mandati consecutivi. L'elezione, per il ricorrente, andava contro l'articolo 3, comma 3, della legge 113/2017 secondo cui «i consiglieri non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi» (a meno che non si parli di mandati inferiori ai due anni o sia trascorso un periodo un numero di anni

uguale a quelli nei quali si è svolto il precedente mandato), nonché contro l'articolo 28, comma 5, della legge 247/2012 («i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati»). Tuttavia, secondo l'interpretazione data dal Cnf (espressosi, appunto, con la sentenza 80/2018), questa norma sui regimi di ineleggibilità non ha effetti retroattivi e si deve applicare dal momento di entrata in vigore della legge che la istituisce. La Corte, invece, ha assunto una posizione opposta a quella del Consiglio. Per prima cosa, viene affermato che «un simile regime deve qualificarsi funzionale all'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti, nonché in grado di evitare fenomeni di sclerotizzazione potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza. La norma valuta come da evitare il pericolo di una cristallizzazione delle posizioni di potere». Inoltre, secondo la Cassazione, la norma «non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza e una nuova considerazione a fatti passati,



La Corte di cassazione

eretti a requisiti negativi od ostativi per l'accesso alle cariche elettive». In pratica, la Corte afferma che per valutare la presenza dei requisiti per l'eleggibilità si deve per forza prendere a riferimento il periodo antecedente alla data delle elezioni. «Va pertanto enunciato», si legge nella sentenza, «il seguente principio di diritto: in tema di elezioni dei consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3 comma 3 della legge 113/2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conse-

guenza che, fin dalla sua prima applicazione, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi». La Corte, accogliendo il ricorso, rimanda la decisione al Consiglio nazionale forense, che dovrà deliberare sulla base delle conclusioni a cui è giunta la Cassazione. «Bene la sentenza che statuisce il divieto del doppio mandato anche per coloro che lo avevano svolto, anche par-

zialmente, prima dell'entrata in vigore della legge stessa», dichiara il segretario generale dell'Associazione nazionale forense Luigi Pansini. «La vicenda coinvolge parecchi ordini locali. Ed è giusto verificare se la pronuncia abbia effetto anche rispetto all'elezione in corso dei componenti del Consiglio nazionale forense che dovrà dare applicazione alla sentenza dei giudici di Piazza Cavour».



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)



## POSITION PAPER AIDC

# *I commercialisti: stop o limitazione per il quadro RW*

Si dovrebbe porre rimedio alle criticità che evidenzia l'attuale impianto del modello RW eliminando del tutto l'obbligo imposto ai contribuenti, o circoscrivendolo semmai alle sole giurisdizioni che non partecipano allo scambio di informazioni con l'Italia, e limitando comunque tale adempimento ai soli dati necessari per liquidare l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe). Lo si legge nel position paper Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) 19 dicembre 2018 «Conflitto fra le regole di monitoraggio fiscale degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria con i principi di libertà di circolazione dei capitali e delle persone». Secondo il documento della Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione europea è «evidente che gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale, approntata nel 1990 in concomitanza con il processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale con finalità di controllo, si palesa inefficace proprio nei confronti dei contribuenti non compliant che non intendono pagare le imposte dovute, e tantomeno si autodenunciano dando evidenza dei relativi capitali detenuti all'estero nel quadro RW. Tale obbligo, del resto», conclude il position paper, «non sembra aver prodotto in passato gli attesi effetti deterrenti alla luce dell'ampia adesione dei contribuenti italiani ai vari provvedimenti, sia quelli denominati come scudo fiscale che gli ultimi di voluntary disclosure, volti all'emersione delle attività estere non dichiarate, a cui lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali ha viceversa contribuito in modo significativo».

